



CITTA' DI REGGIO CALABRIA

Ord. n. 90 del 30/12/2017

Prot. n. 204630 del 30/12/2017

Prot. Albo n. del

IL SINDACO

Vista l'ordinanza sindacale n. 88 del 29.12.2017, prot. n. 204454 di pari data, con la quale, in considerazione degli eventi "Capodanno in Piazza Duomo" e "Capodanno in Piazza – scalinata Teatro Cilea", veniva disposto il divieto assoluto a tutti gli operatori commerciali situati nelle aree interessate dagli eventi, di vendita di bevande contenute in vetro o lattine.

Preso atto della comunicazione trasmessa dall'Associazione "Deep Club" ed acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 204626 del 30.12.2017.

Visto il provvedimento prot. n. 204627 del 30.12.2017 di revoca dell'autorizzazione 204082 del 28.12.2017 rilasciata all'Associazione "Deep Club" per lo svolgimento dell'evento "Capodanno a Piazza Duomo".

Rilevato, pertanto, che è venuto meno uno dei presupposti che avevano portato all'adozione dell'ordinanza sindacale n. 88 del 29.12.2017.

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di dover parzialmente modificare e più correttamente riformulare le motivazioni sottostanti il divieto imposto con la citata ordinanza sindacale.

DISPONE

la rettifica dell'ordinanza sindacale n. 88, prot. 204454 del 29.12.2017, secondo il testo seguente, da intendersi integralmente sostitutivo della predetta ordinanza:

"Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017 per la gestione delle pubbliche manifestazioni laddove, con riferimento agli aspetti legati alla safety, intesa come l'insieme delle misure di sicurezza preventiva a salvaguardia dell'incolumità delle persone ed alla security, in ordine alla tutela dell'ordine pubblico ed alle ragioni di sicurezza pubblica, viene dettata la seguente misura di sicurezza pubblica: "Valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici ed altre bevande in bottiglie di vetro e lattine che possono costituire un pericolo per la pubblica incolumità".

Considerato che in occasione del Capodanno sono previsti diversi veglioni privati organizzati da locali situati a ridosso delle principali Piazze del Centro storico, e in occasione dei quali è prevedibile l'assembramento, negli spazi all'aperto adiacenti ai locali stessi, di un elevato numero di persone.

che in virtù delle sopradette considerazioni si ritiene opportuna, in occasione dei suddetti eventi, l'adozione della misura di sicurezza pubblica prescritta dalla circolare ministeriale citata in premessa.

Preso atto delle circolari Prefettizie n. 72409, 75562/Area II/W n. 92714 e n. 154386, datate rispettivamente 14 e 22 giugno, 01 agosto e 16 settembre e 22 dicembre 2017, nella parte in cui si richiede l'adozione di apposita ordinanza di divieto di somministrazione e vendita di alcolici ed altre bevande in bottiglie di vetro e lattine che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità.

Ritenuto, pertanto, necessario, per ragioni di ordine e sicurezza pubblica connesse allo svolgimento degli indicati eventi, per i quali è prevedibile attendersi una considerevole affluenza di persone, disporre,

almeno 6 ore prima dall'orario inizio degli eventi e 3 ore dopo l'orario di conclusione degli stessi, il divieto assoluto di vendita di bevande contenute in vetro o lattine per tutti gli operatori commerciali compresi quelli ambulanti, i chioschi e gli esercizi commerciali sparsi sul territorio comunale.

Considerato che tutti gli eventi sopradetti avranno presumibilmente inizio alle ore 24.00 del 31.12.2017 e fine alle ore 6.00 dell'01.01.2018.

Visto l'art. 54 del T.U. n.267/2000;

ORDINA

a tutti gli operatori commerciali compresi quelli ambulanti, i chioschi e gli esercizi commerciali o di somministrazione situati nell'area compresa tra il Lungomare Falcomatà, via Domenico Romeo, Via Aschenez, via Cimino, via Marsala, via Argine destro Calopinace, via Barlaam e via Missori, il **divieto assoluto** di vendita di bevande contenute in vetro o lattine in occasione degli eventi in premessa specificati, con decorrenza dalle ore 18,00 del giorno 31 dicembre 2017 alle ore 09,00 dell'1 gennaio 2018.

Gli eventuali casi accertati di inottemperanza al presente provvedimento saranno perseguiti nelle previste forme di legge e sanzionati secondo la normativa vigente di riferimento.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso:

al TAR, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione;

al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla sua pubblicazione.

Si demanda agli operatori della Polizia Municipale e alla Forza Pubblica la vigilanza sull'applicazione della presente ordinanza.

Da Palazzo San Giorgio



IL SINDACO
Avv. Giuseppe Falcomatà

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "G. Falcomatà", written over the typed name of the Mayor.